



COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 16/03/2023

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DEL CANONE MERCATALE AL 30/04/2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sedici** del mese di **marzo**, convocata per le ore 10:00, nella Residenza Municipale ed in modalità videoconferenza, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 35/2022, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **10:10**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

SAGRINI GIORGIO	SINDACO	Presente (in collegamento telematico dalla Sede Municipale)
NATI MAURIZIO	VICE SINDACO	Presente (in collegamento telematico dalla Sede Municipale)
SARTONI FLAVIO	ASSESSORE	Presente (in collegamento telematico da remoto)

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, SAGRINI GIORGIO.

Assiste in collegamento telematico da remoto il SEGRETARIO, ALIBERTI GIANCARMINE.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DEL CANONE MERCATALE AL 30/04/2023..

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che ha introdotto il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e il canone per le aree e spazi mercatali ed in particolare il comma 816: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi." Il comma 837: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i seguenti atti:

- l'atto C.C. n. 11 del 22.03.2022 di approvazione del Documento unico di programmazione 2022/2026, annualità 2022, presa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2021, approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e allegati obbligatori;
- l'atto G.C. n. 2 del 11.01.2023 di approvazione dello schema di Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2023/2025 provvisorio quale autorizzazione della spesa e indirizzi contabili per la gestione del PNRR in esercizio provvisorio;
- il decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 9 del 21.12.2022 relativo al conferimento dell'incarico dirigenziale per l'anno 2023 alla D.ssa Cristina Randi;
- il decreto del Sindaco del Comune di Casola Valsenio n. 13 del 23.12.2022 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2023 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna

Faentina in relazione alle funzioni conferite.

DATO ATTO:

1. che con apposito Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2021 ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stata stabilita la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

PREMESSO che:

- la gestione del Canone Patrimoniale Unico, nonché le attività connesse alla riscossione e all'accertamento del medesimo, sono state affidate tramite gara indetta dall'Unione al fine di individuare un soggetto concessionario gestore per tutti i comuni dell'Unione della Romagna Faentina;
- con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina n. 3560 del 09.12.2021 si è provveduto ad affidare in concessione alla ditta ICA Srl la gestione del Canone Patrimoniale Unico dall'01.01.2021 e a rinnovare tale concessione per il periodo 2022/2025;

EVIDENZIATO che in particolare:

- l'art 58 del Regolamento istitutivo del canone, citato, stabilisce relativamente alle occupazioni permanenti che:
 - il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente;
 - il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione;
 - l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi;
 - per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
- l'art 29 del medesimo Regolamento stabilisce relativamente al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che:
 - il versamento deve essere effettuato, ai sensi di legge, tramite bollettino di pagamento conforme al PAGOPA, entro il 31 marzo di ogni anno;
 - per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare ovvero giornaliere e temporanee, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione ed in ogni caso prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria;
 - per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi;
 - per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
- L'art. 72 del medesimo Regolamento stabilisce relativamente al Canone Mercatale che:
 - il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni

di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00;

- il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione;
- per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 29 del Regolamento che dispone che la Giunta Comunale possa differire o sospendere i termini ordinari per eventi di natura straordinaria o eccezionale;

RILEVATO che l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, ha previsto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito all'anno 2023 da parte degli Enti Locali e che, quindi, entro tale data dovranno essere approvate eventuali modifiche ai regolamenti comunali per la decorrenza degli effetti dall'1/1/2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende procedere ad alcune modifiche regolamentari che verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale che potranno produrre effetti sulla determinazione del canone dovuto dai contribuenti, si rende, pertanto, opportuno posticipare le scadenze dei versamenti delle componenti del canone relativo all'occupazione del suolo pubblico per le occupazioni sopra indicate, per l'esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, mediante l'adozione di un apposito atto, così da garantire il corretto pagamento ed evitando, pertanto, eventuali conguagli o rimborsi.

DATO ATTO che il rinvio comporterà esclusivamente uno slittamento dell'introito finanziario e non avrà riflessi sulle previsioni di bilancio;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1. **di differire** per l'anno corrente, per le motivazioni espresse in premessa, dal 31 marzo 2023 al 30 aprile 2023, in deroga a quanto previsto dall'art. 58, dall'art. 29 e dall'art. 79 del regolamento, il termine di scadenza per il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti, all'esposizione pubblicitaria e al canone mercatale;
2. **di stabilire** in conseguenza che, per il solo anno corrente, le successive scadenze per i pagamenti in forma rateale del canone di cui al punto precedente sono: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell'Ente in relazione alla disciplina delle entrate tributarie locali;
4. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto

del presente procedimento;

5. **di inviare copia** della presente deliberazione alla società ICA S.p.A., concessionaria del servizio di gestione e riscossione del canone patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e per il canone mercatale.

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **9** del **16.03.2023**

Deliberazione n. 17 del 16/03/2023

IL SINDACO
SAGRINI GIORGIO

IL SEGRETARIO
ALIBERTI GIANCARMINE



COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2023 / 24
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DEL CANONE MERCATALE AL 30/04/2023.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 14/03/2023

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2023 / 24

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DEL CANONE MERCATALE AL 30/04/2023.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/03/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2023 / 24

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO E DEL CANONE MERCATALE AL 30/04/2023.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 88/2023 del 24/01/2023;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;

che l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente in relazione alla disciplina delle entrate tributarie locali (tempi di riscossione);

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 15/03/2023

IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE
FINANZIARIO
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENI
Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 16/03/2023

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

**Oggetto: DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI PAGAMENTO DEL
CANONE PATRIMONIALE UNICO E DEL CANONE MERCATALE AL 30/04/2023.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2023.

Li, 17/03/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)